

DELIBERAZIONE 25 NOVEMBRE 2025

513/2025/R/EEL

DETERMINAZIONE, PER LE IMPRESE DISTRIBUTRICI CHE SERVONO MENO DI 25.000 PUNTI DI PRELIEVO, DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE E MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA, PER GLI ANNI 2024 E 2025

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1363^a riunione del 25 novembre 2025

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga ai sensi della legge 18 novembre 2025, n. 173;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la direttiva 2019/944/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia;
- la legge 9 gennaio 1991, n.10 (di seguito: legge 10/91);
- la legge del 14 novembre 1995, n. 481/95 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n.73, come convertito con modificazioni della legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2017, 454/2017/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2018, 237/2018/R/EEL (di seguito: deliberazione 237/2018/R/EEL) come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2020, 233/2020/R/EEL come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 11 maggio 2021, 187/2021/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2021, 106/2021/R/EEL e il relativo allegato A (di seguito: 106/2021/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2021, 614/2021/R/ COM e il relativo allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 22 marzo 2022, 116/2022/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2022, 332/2022/R/EEL;

- la deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2023, 164/2023/R/EEL (di seguito: deliberazione 164/2023/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 17 ottobre 2023, 472/2023/R/EEL;
- la deliberazione 27 dicembre 2023, 616/2023/R/EEL e il relativo Allegato A (di seguito: TIT) e allegato B (di seguito: TIME);
- la deliberazione dell'Autorità 2 aprile 2024, 115/2024/A;
- la deliberazione dell'Autorità 2 aprile 2024, 122/2024/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 1 ottobre 2024, 390/2024/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 11 febbraio 2025, 37/2025/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2025, 130/2025/R/COM (di seguito: deliberazione 130/2025/R/COM);
- la deliberazione dell'Autorità 1 luglio 2025, 294/2025/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2025, 368/2025/R/EEL;
- la deliberazione del 27 maggio 2025, 217/2025/R/EEL;
- il documento per la consultazione 20 aprile 2023, 173/2023/R/EEL;
- il documento per la consultazione 14 ottobre 2025, 447/2025/R/EEL (di seguito documento per la consultazione 447/2025/R/EEL);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* 14 luglio 2022, n. 04/2022 (di seguito: determinazione 4/2022- DIEU);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* 24 ottobre 2022, n. 08/2022 (di seguito: determinazione 8/2022- DIEU);
- la determinazione del Direttore Infrastrutture Energia 11 giugno 2024, n. 3/2024 (di seguito: determinazione 3/2024 – DINE).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 616/2023/R/eel, l'Autorità ha emanato le disposizioni in materia di regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica, per il periodo di regolazione, approvando il TIT e il TIME recanti le disposizioni con riferimento rispettivamente al servizio di distribuzione di energia elettrica e a quello di misura dell'energia elettrica;
- il TIT e il TIME individuano due diversi regimi di riconoscimento tariffario, differenziati in funzione della numerosità dei clienti finali: un regime individuale, riservato alle imprese che servono oltre 25.000 punti di prelievo, e un regime parametrico per le restanti imprese.

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento al servizio di distribuzione dell'energia elettrica, la deliberazione 237/2018/R/eel (agli articoli da 3, 4 e 5) definisce i criteri di determinazione del costo riconosciuto e dei parametri tariffari in regime parametrico; tale disciplina continua ad applicarsi anche nella vigenza del nuovo TIT per gli anni 2024 e 2025 con gli adeguamenti previsti dall'articolo 2 della deliberazione 616/2023/R/eel, nelle more

della revisione del meccanismo di riconoscimento parametrico previsto a partire dall'anno 2026;

- i commi 3.1 e 3.2 della deliberazione 237/2018/R/eel prevedono che l'Autorità aggiorni annualmente i costi operativi unitari di cui al comma 2.1 della medesima deliberazione 237/2018/R/eel con le modalità di aggiornamento di cui al comma 11.1 del TIT ed i costi di capitale unitario tenendo conto della variazione delle variabili Energia, Densità e Vetustà di cui al comma 2.2 della deliberazione 237/2018/R/eel e del tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi;
- con riferimento all'aggiornamento dei costi operativi, il comma 11.1 del TIT prevede l'aggiornamento della baseline per le imprese in regime individuale attraverso l'applicazione del tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dall'anno t-1 all'anno t rilevato dall'ISTAT secondo i criteri ROSS e di un tasso annuale di variazione del recupero di produttività (X factor) determinato in applicazione dell'Articolo 22 dei criteri ROSS;
- le disposizioni di cui al precedente alinea, necessitano di interventi applicativi ai fini dell'applicazione nel regime tariffario parametrico;
- ai fini dell'aggiornamento del costo di capitale, ai sensi di quanto previsto dai criteri ROSS e dalla deliberazione 217/2025/R/eel:
 - il tasso medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi è stato accertato nella misura dello 6,50% per la tariffa 2024;
 - il tasso medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi, ora definito tasso di variazione dell'indice di rivalutazione del capitale ai sensi della deliberazione 130/2025/R/COM, è stato accertato nella misura dello 1,10% per la tariffa 2025;
- il comma 3.4 della deliberazione 237/2018/R/eel prevede che la quota parte delle tariffe di riferimento a copertura dei costi di capitale possa essere aggiornata annualmente tenendo conto di un fattore correttivo g attivabile su istanza, al fine di adeguare, mediante logiche parametriche, il costo riconosciuto a seguito di determinati eventi eccezionali;
- l'articolo 3bis della deliberazione 237/2018/R/eel definisce nel dettaglio quali costi possano essere ammessi al riconoscimento tramite il fattore correttivo g ed i criteri per la quantificazione di tali costi;
- la determina n. 3/2024 – DINE ha definito le modalità e le tempistiche di presentazione delle istanze di attivazione del fattore correttivo g;
- in caso di accoglimento dell'istanza, gli investimenti di cui al precedente alinea vengono inclusi nelle determinazioni tariffarie in coerenza con le disposizioni previste dal comma 21.1 del TIT;
- il comma 5.2 della deliberazione 237/2018/R/eel prevede che la tariffa di riferimento parametrica sia determinata sulla base del valore di riferimento nazionale nell'anno t per ciascuna tipologia contrattuale di cui al comma 2.2, lettera a), d), f), g) del TIT;
- a partire dall'anno 2024 non è possibile determinare il suddetto valore di riferimento nazionale dal momento che le tariffe di riferimento delle imprese distributrici di

maggiori dimensioni, ai sensi dell'articolo 24 del TIT non risultano più differenziate per tipologia contrattuale;

- ai sensi del comma 6.4 della deliberazione 237/2018/R/eel a partire dalle tariffe di riferimento relative all'anno 2024 non si applica più il meccanismo di gradualità di cui al comma 6.1 della medesima deliberazione 237/2018/R/eel.

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento al servizio di misura dell'energia elettrica in bassa tensione, gli articoli 7 e 8 della deliberazione 237/2018/R/eel definiscono i criteri di determinazione ed aggiornamento del costo riconosciuto e dei parametri tariffari;
- in particolare, con riferimento ai costi operativi, il comma 7.1 della sopra citata deliberazione prevede che la quota parte delle tariffe di riferimento di cui all'articolo 34 del TIME a copertura dei costi operativi per il servizio di misura in bassa tensione sia posta pari al valore della quota parte delle componenti MIS(INS-RAV) delle tariffe per l'uso delle infrastrutture di cui all'articolo 35 del TIME;
- con riferimento ai costi di capitale, ai sensi dell'articolo 33.1 del TIME, il costo riconosciuto di capitale per il servizio di misura dell'energia elettrica è determinato secondo le disposizioni della deliberazione 237/2018/R/eel, salvo quanto previsto dalla deliberazione 106/2021/R/eel con riferimento al riconoscimento dei costi relativi ai sistemi di smart metering 2G;
- il comma 7.2 della deliberazione 237/2018/R/eel prevede che la determinazione dei costi di capitale relativi all'installazione di misuratori elettronici in bassa tensione avvenga sulla base di una stratificazione degli investimenti lordi di ciascuna impresa ricostruita a partire da un profilo di installazione convenzionale e di un costo unitario medio di settore;
- l'articolo 3 dell'Allegato A della deliberazione 106/2021/R/eel prevede che, a partire dal 1 gennaio 2022, le imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo hanno l'obbligo di installare e di mettere in servizio, anche con funzionamento transitorio in modalità 1G, solo misuratori predisposti alle funzionalità 2G, salvo casi di retrocompatibilità tra i misuratori 2G e i sistemi di *smart metering* 1G precedentemente installati, il cui termine è fissato al 1 gennaio 2023;
- il comma 5.3 e il comma 5.4 dell'Allegato A della sopra citata deliberazione prevedono che la determinazione dei costi di capitale 2G avvenga sulla base del numero di misuratori 2G riconoscibili valorizzati attraverso un costo unitario di riferimento pari a 145 euro/misuratore 2G messo in servizio (a prezzi correnti 2021), ad eccezione delle imprese distributrici che abbiano evidenziato problemi di retrocompatibilità, per le quali il costo unitario di riferimento è pari a 150 euro/misuratore 2G messo in servizio (a prezzi correnti 2021).

CONSIDERATO CHE:

- ai fini del riconoscimento dei costi relativi ai servizi di distribuzione e di misura dell'energia elettrica, il comma 4.1 del TIT prevede che ciascun esercente comunichi annualmente all'Autorità i dati patrimoniali, fisici ed economici; e che, a tal fine, ogni anno vengono attivate le raccolte dati telematiche "RAB EE" e "Volumi di servizio erogati";
- il comma 4.3 del TIT 2024-2027 prevede disposizioni nel caso di mancata comunicazione da parte degli esercenti delle informazioni rilevanti ai fini tariffari;
- in tal senso, l'Allegato A alla determina 8/2022-DIEU definisce i criteri di determinazione dei costi riconosciuti per le imprese ammesse al regime parametrico da utilizzare nel caso di indisponibilità delle informazioni necessarie.

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento al valore della variabile densità rilevante al fine della determinazione dei costi riconosciuti per il servizio di distribuzione in regime tariffario parametrico, il comma 2.3 della deliberazione 237/2018/R/eel stabilisce che le imprese distributrici che abbiano un livello di densità inferiore al *floor* previsto per i riconoscimenti dei costi possano presentare istanza per il riconoscimento del livello di densità effettivo, qualora dispongano di cartografia asseverata da perizia indipendente attestante la consistenza delle reti;
- a tal fine, la determinazione 4/2022-DIEU descrive le modalità e le tempistiche di gestione delle suddette istanze.

CONSIDERATO CHE:

- l'individuazione del perimetro degli esercenti il servizio di distribuzione dell'energia elettrica in relazione ai quali deve essere determinata la tariffa di riferimento ai sensi delle disposizioni del TIT, viene effettuata sulla base delle informazioni desumibili dall'Anagrafica Operatori dell'Autorità;
- alla data del 1 gennaio 2024 sono risultate attive n. 82 imprese di distribuzione dell'energia elettrica che servono meno di 25.000 punti di prelievo e risultano soggette al regime parametrico;
- alla data del 1 gennaio 2025 sono risultate attive n. 80 imprese di distribuzione dell'energia elettrica che servono meno di 25.000 punti di prelievo e risultano soggette al regime parametrico.

CONSIDERATO CHE:

- ai fini del riconoscimento degli investimenti ammessi tramite il fattore correttivo g di cui al comma 3bis della deliberazione 237/2018/R/eel, sono pervenute complessivamente n. 6 istanze per il periodo 2017-2023;

- le istanze presentate dalle imprese SEA SC (id ARERA 91), AZIENDA ELETTRICA DOBBIACO (id ARERA 640) e A.S.S.M. S.p.A. – TOLENTINO (id ARERA 1392) relative ad investimenti entrati in esercizio nel periodo 2017- 2023 sono risultate conformi alle disposizioni di cui all'articolo 3bis della deliberazione 237/2018/R/eel e producono effetti nelle determinazioni tariffarie oggetto del presente provvedimento.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 164/2023/R/eel, l'Autorità dispone di un avvalimento nei confronti della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: Cassa) per lo svolgimento delle attività istruttorie relative alla determinazione delle tariffe di riferimento per le imprese distributrici di energia elettrica;
- ai sensi dell'articolo 3 della suddetta deliberazione 164/2023/R/eel, la Cassa ha provveduto ad inviare nei mesi di settembre e ottobre 2025 alle imprese distributrici in regime tariffario parametrico apposita comunicazione recante gli esiti delle attività istruttorie svolte in relazione alla determinazione delle tariffe per gli anni 2024 e 2025;
- alcune imprese hanno avviato interlocuzioni con la Cassa, che ha fornito ulteriori chiarimenti riguardanti i dati utilizzati e la metodologia utilizzata al fine della determinazione delle tariffe di riferimento per gli anni 2024 e 2025;
- con comunicazioni 2 ottobre 2025 (prot. Autorità 67812 del 2 ottobre 2025) e del 10 novembre 2025 (prot. Autorità 77862 del 11 novembre 2025) la Cassa ha comunicato agli Uffici dell'Autorità gli esiti delle attività istruttorie con riferimento alle determinazioni tariffarie oggetto del presente provvedimento.

•

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 36 del TIT disciplina il meccanismo di perequazione dei ricavi relativi ai servizi di distribuzione e di misura;
- l'articolo 37 del TIT disciplina il meccanismo di perequazione dei costi di trasmissione;
- l'articolo 38 del TIT stabilisce meccanismi specifici di acconto per le suddette perequazioni per le imprese distributrici non soggette ai criteri ROSS;
- in particolare, i commi 38.2 e 38.3 del TIT prevedono l'erogazione di tre rate bimestrali di acconto nell'anno t cui si riferisce la determinazione tariffaria per la perequazione dei ricavi relativi ai servizi di distribuzione e di misura e di sei rate bimestrali di acconto per la perequazione dei costi di trasmissione con erogazione dei saldi di perequazione entro il 31 dicembre dell'anno $t+1$;
- i parametri tariffari oggetto di determinazione con il presente provvedimento consentono, per le imprese *de quo*, la quantificazione dei risultati di perequazione dei ricavi per il servizio di distribuzione e di misura per l'anno tariffario 2024, mentre per la quantificazione dei risultati di perequazione relativi all'anno tariffario 2025 è

necessario disporre dei volumi di servizio consuntivi relativi all'anno 2025 che saranno disponibili nel corso dell'anno 2026.

RITENUTO OPPORTUNO:

- determinare e pubblicare le tariffe parametriche per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica di cui al comma 21.1 del TIT e per il servizio di misura dell'energia elettrica in bassa tensione di cui al comma 34.1 del TIME, relative agli anni 2024 e 2025, per le imprese distributrici che servono meno di 25.000 punti di prelievo;
- a quest'ultimo riguardo, nelle more della revisione dei criteri tariffari parametrici oggetto di consultazione con il documento 447/2025/R/eel, in relazione agli aspetti sopra segnalati (assenza di riferimento alla tipologia contrattuale prevista dal comma 5.2 della deliberazione 237/2018/R/eel e modalità di aggiornamento dei costi operativi) sia opportuno adottare soluzioni operative che assicurino continuità regolatoria con l'impostazione sottesa alla deliberazione 237/2018/R/eel;
- in particolare, ai fini della differenziazione delle tariffe di riferimento parametriche per tipologia contrattuale ai sensi del comma 5.2 della deliberazione 237/2018/R/eel, utilizzare quale valore di riferimento nazionale quello relativo all'anno 2023, ultimo disponibile;
- ai fini dell'aggiornamento del costo operativo unitario:
 - prevedere un tasso annuale di recupero di produttività pari a zero;
 - calcolare il tasso di variazione medio annuo dei prezzi medi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati esclusi i tabacchi, come rilevato dall'ISTAT, sul periodo giugno 2022-maggio 2023 rispetto ai 12 mesi precedenti e individuarlo nella misura dello 8,99% per le tariffe relative all'anno 2024;
 - calcolare il tasso di variazione medio annuo dei prezzi medi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati esclusi i tabacchi, come rilevato dall'ISTAT, sul periodo giugno 2023-maggio 2024 rispetto ai 12 mesi precedenti ed individuarlo nella misura dello 2,39% per le tariffe relative all'anno 2025.

RITENUTO:

- che i sopra richiamati interventi costituiscano attività di ordinaria amministrazione, in quanto necessari ad integrare gli adeguamenti già apportati con la deliberazione 616/2023/R/eel, atti a consentire l'applicazione della deliberazione 237/2018/R/eel anche nel regime di cui al TIT 2024-2027, nelle more della revisione della relativa regolazione tariffaria per le imprese in regime parametrico.

RITENUTO OPPORTUNO:

- che la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) provveda a regolare i saldi di perequazione dei ricavi relativi ai servizi di distribuzione e di misura e dei costi di trasmissione con riferimento agli anni 2024 e 2025 per le imprese

oggetto del presente provvedimento, ai sensi di quanto disciplinato dal TIT e dal TIME;

- con riferimento alle perequazioni relative ai ricavi relativi ai servizi di distribuzione e di misura e ai costi di trasmissione per l'anno 2025 prevedere un meccanismo di acconto in una sola rata;
- coerentemente con le disposizioni di cui al comma 38.2 del TIT, prevedere che il riconoscimento del suddetto acconto di perequazione avvenga su base facoltativa, a seguito di specifica istanza presentata dalle imprese secondo modalità stabilite dalla Cassa;
- che l'importo erogabile a titolo di acconto alle imprese distributrici che ne facciano richiesta, in coerenza con le disposizioni di cui ai commi 38.2 e 38.3 del TIT sia pari, per l'anno 2025:
 - al 90% del saldo di perequazione dei ricavi per i servizi di distribuzione e di misura relativo all'anno 2024;
 - al 80% del saldo di perequazione dei costi di trasmissione relativo all'anno 2024.
- prevedere che la Cassa provveda a regolare i saldi di perequazione relativi all'anno 2024 ed erogare l'acconto di perequazione relativo all'anno 2025 entro il 31 marzo 2026

DELIBERA

1. di approvare i valori delle tariffe di riferimento per l'anno 2024 per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, di cui al comma 21.3 del TIT, come riportati nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante;
2. di approvare i valori delle tariffe di riferimento per l'anno 2024, per il servizio di misura dell'energia elettrica, di cui al comma 34.1 del TIME come riportati nelle Tabelle 2 e 3 allegate al presente provvedimento, di cui formano parte integrante;
3. di approvare i valori delle tariffe di riferimento per l'anno 2025 per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, di cui al comma 21.3 del TIT, come riportati nella Tabella 4 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante;
4. di approvare i valori delle tariffe di riferimento per l'anno 2025, per il servizio di misura dell'energia elettrica, di cui al comma 34.1 del TIME come riportati nelle Tabelle 5 e 6 allegate al presente provvedimento, di cui formano parte integrante;
5. che la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) provveda a regolare i saldi di perequazione relativi all'anno 2024 entro il 31 marzo 2026;
6. di prevedere un meccanismo di riconoscimento in acconto in una sola rata delle perequazioni relative ai costi di trasmissione e ai ricavi di distribuzione e di misura per l'anno 2025;
7. di prevedere che il riconoscimento del suddetto acconto di perequazione avvenga su base facoltativa, a seguito di specifica istanza presentata dalle imprese secondo modalità stabilite dalla Cassa;

8. che la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) eroghi l'acconto di perequazione di cui al precedente punto 6 entro il 31 marzo 2026;
9. che l'importo erogabile a titolo di acconto alle imprese distributrici che ne facciano richiesta, sia pari, per l'anno 2025:
 - a) al 90% del saldo di perequazione dei ricavi per i servizi di distribuzione e di misura relative all'anno 2024;
 - b) al 80% del saldo di perequazione dei costi di trasmissione relativo all'anno 2024.
10. di trasmettere alla Cassa il presente provvedimento;
11. di pubblicare il presente provvedimento e le relative tabelle allegate sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

25 novembre 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini